

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Oggetto consiliare n. 3175

R<BS>ELAZIONE

1) Introduzione

E' da tempo che la nostra Regione si confronta con quel patrimonio di valori e di esperienze che e' il mondo dell'associazionismo sociale, una realta' tradizionalmente vivace ed articolata sul territorio emiliano-romagnolo.

Risale infatti al 1995 la L.R. n. 10 "Norme per la promozione e valorizzazione dell'associazionismo", che riconosce e sostiene le associazioni sociali quali soggetti che nell'ambito del Terzo Settore si fanno portatori di interessi collettivi non lucrativi realizzando il pluralismo, la partecipazione e l'autogoverno della societa' civile.

La cultura propria della nostra Regione di considerare il dialogo con l'associazionismo, e piu' in generale con il Terzo Settore, come impulso fondamentale per la realizzazione di una cittadinanza attiva, ha percorso i principi risultanti dagli interventi legislativi che negli ultimi anni hanno profondamente inciso sull'intero panorama nazionale.

Emblematica a proposito anzitutto e' la presa di coscienza che a distanza di un decennio dall'emanazione delle leggi sul volontariato e sulla cooperazione sociale, ha portato all'approvazione della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 che reca la disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Con essa per la prima volta lo Stato ha conferito dignita' giuridica ad un fenomeno che esprime l'impegno e la crescita della societa' civile alla luce dei valori di autonomia e partecipazione sanciti essenzialmente dall'art. 2 e 4, comma 2 della Costituzione.

Si consideri poi il riconoscimento ai soggetti del Terzo Settore di un ruolo attivo in sede di programmazione, gestione, offerta dei servizi, cosi' come enunciato e sostenuto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal progetto di legge di iniziativa di Giunta regionale "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Pur ispirandosi ai principi posti dalla Legge n. 383 del 2000, con il presente progetto di legge la Regione va ad esercitare una competenza legislativa propria.

Dal comma 4 dell'art. 117 della Costituzione, cosi' come riformata dalla Legge costituzionale 3 ottobre 2001, n. 3, si deduce infatti che la materia in questione residua alla generale potesta' legislativa che spetta alle Regioni su tutte quelle non espressamente riservate allo Stato a titolo esclusivo o concorrente.

Il presente progetto di legge dunque inserendosi in un rinnovato contesto legislativo generale e facendosi erede dell'esperienza che la Regione ha maturato in questi anni di costante e vitale rapporto con il mondo dell'associazionismo, si propone di adeguare la disciplina regionale alle esigenze derivate dalla crescita quantitativa e qualitativa di tale realta'.

Esso va dunque ad abrogare la L.R. n. 10 del 1995 che fino ad oggi ha dettato la disciplina delle associazioni sociali nella nostra Regione, sostituendola con una normativa che, adeguatamente alle attuali esigenze sociali, ne ridelinei fisionomia e confini stabilendo per i soggetti che vi rientrano forme piu' significative di sostegno, ne riconsideri il ruolo all'interno della societa' civile, ne ristabilisca il rapporto con le pubbliche istituzioni.

2) Illustrazione dell'articolato

Strutturalmente il progetto di legge, si compone di 23 articoli divisi in 4 titoli: il Titolo I pone finalita' e principi, il Titolo II e' dedicato ai registri dell'associazionismo di promozione sociale, il Titolo III descrive le forme di sostegno e valorizzazione delle associazioni iscritte nei suddetti registri, il Titolo IV prevede le disposizioni finali e transitorie.

Titolo I - Disposizioni generali e norme di principio

L'articolo 1 precisa che oggetto e finalità della legge consistono nella valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e nell'enunciazione dei principi generali per favorirne i rapporti con le pubbliche istituzioni. La Regione dichiara di esercitare la potestà legislativa, di cui è titolare ai sensi dell'art. 117 Cost., ispirandosi ai principi e valori della Costituzione stessa nonché della Legge n. 383 del 2000.

La fisionomia dell'associazione di promozione sociale come soggetto cui l'intera normativa di cui al presente progetto di legge si riferisce è delineata agli articoli 2 e 3.

L'articolo 2 considera di promozione sociale (con una denominazione che si è voluta mantenere uniforme a quella della legge nazionale) quell'associazione che persegue senza scopo di lucro interessi collettivi attraverso lo svolgimento a favore di associati e terzi di attività di promozione sociale, le quali vengono poi elencate a titolo esemplificativo. Il comma 2 esclude dalla fattispecie determinati soggetti, in quanto perseguiti interessi economici o di categoria, richiamando la Legge n. 383 del 2000. Conformemente a quest'ultima, si è disposto che le associazioni debbono avvalersi dell'attività libera volontaria e gratuita dei propri associati. Rispetto a questa che è la regola generale, la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, anche ricorrendo ai propri associati, è da intendersi come un'eccezione determinata solo da motivate necessità.

L'art. 3 definisce la struttura, delineata da atto costitutivo e statuto, che un'associazione di promozione sociale deve presentare. Si è cercato un equilibrio tra la volontà di evitare che eccessivi vincoli formali possano tradursi in vincoli economici ed esigenza di garantire che il sostegno si rivolga alle associazioni no profit che posseggono una struttura solida, reale e democratica. Di qui la richiesta da un lato di forme più snelle rispetto alla L.R. n. 10 del 1995 (la mera forma scritta dello statuto anziché la scrittura privata registrata), dall'altro di uno statuto che assicuri democraticità, trasparenza e l'assenza diretta o indiretta di fini di lucro.

Titolo II - Registri dell'associazionismo di promozione sociale

L'articolo 4 istituisce i registri delle associazioni di promozione sociale che vanno a sostituire gli Albi di cui alla Legge n. 10 del 1995. Viene riformata la normativa precedente che prevedeva un Albo regionale cui venivano iscritte le associazioni con una presenza più consistente sul territorio e 9 Albi provinciali per le altre. Con il presente progetto di legge la Regione non ha più la competenza in materia di tenuta e gestione dei registri che viene attribuita interamente alle Province.

Si considera poi l'iscrizione, che resta incompatibile rispetto a quelle sui registri del volontariato, condizione per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale previste dalla Legge n. 383 del 2000, dallo stesso progetto di legge nonché dalle normative che regolano i settori in cui si esplicano le attività statutarie delle associazioni.

Innovativamente l'articolo 5 prevede per i Comuni la possibilità di istituire i registri comunali delle associazioni di promozione sociale, cui possono iscriversi i soggetti con sede sul territorio comunale.

L'iscrizione ai soli registri comunali è titolo per poter accedere unicamente a benefici tipicamente previsti che presuppongono un rapporto specifico con lo stesso Ente territoriale: accesso ad eventuali contributi comunali, rapporti convenzionati con i Comuni, assegnazione anche in uso o comodato gratuito da parte di questi di spazi ed attrezzature di proprietà, riduzione dei tributi locali.

L'articolo 6 chiude il titolo dedicato ai registri dell'associazionismo di promozione sociale prevedendo, in attuazione dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione, che le procedure di iscrizione, cancellazione e revisione, vengono disciplinate con regolamento della Provincia o del Comune, in quanto Enti cui è attribuita la funzione amministrativa di tenuta e gestione dei registri.

Titolo III - Sostegno e valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale

Questo titolo descrive i modi con cui la Regione favorisce le associazioni di promozione sociale, a condizione che siano iscritte nei registri di cui al Titolo II.

Dall'articolo 7 si desume in generale che, mentre al sostegno delle attività specifiche (sportive, culturali, turistiche) svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie attività statutarie è deputata la normativa di settore, il presente progetto di legge vuole realizzare la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi

diretti (seppur con le dovute eccezioni di cui agli articoli 8 e 12) essenzialmente al rafforzamento delle strutture associative. Tale sostegno si concretizza nelle forme descritte agli articoli seguenti, e precisamente:

fornitura da parte della Regione alle associazioni iscritte nei registri provinciali anche in uso o comodato gratuito di spazi ed attrezzature appartenenti al proprio patrimonio disponibile ai sensi del comma 4 dell'art 3 della L.R. n. 10 del 2000. E' prevista la possibilita' per gli Enti locali di offrire alle associazioni iscritte analoghe opportunita' relativamente a spazi ed attrezzature di loro proprieta' o a loro disposizione, alle associazioni iscritte analoghe opportunita' (art. 8);
assegnazione di contributi regionali alle associazioni iscritte nei registri provinciali, a titolo di concorso per la realizzazione di progetti specifici, di interesse e diffusione regionale, tesi al rafforzamento dell'associazionismo;
assegnazione di contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento concordati con le associazioni iscritte nei registri provinciali (art.9);
diritto di partecipazione e di informazione che si realizza nell'ambito della Conferenza regionale del Terzo Settore (art. 10);
promozione della formazione, dell'aggiornamento, della qualificazione di operatori ed associati secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale ed educazione degli adulti (art. 11);
possibilita' di convenzionamento secondo i contenuti minimi e criteri di prioritari di cui agli articoli 12 e 13, fra associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi ed Enti pubblici;
possibilita' di godere della riduzione dei tributi locali (art. 15);
applicazione della normativa sulla destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi disposta dall'art. 16.

L'articolo 14 istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo, quale sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore, con composizione e modalita' di funzionamento da delinearli con successivo atto di Giunta, e con funzioni di studio, raccolta dati, elaborazioni ricerca, formulazione proposte tese allo sviluppo delle attivita' di promozione sociale.

Innovativamente l'articolo 17 stabilisce che le Province possono prevedere un'attivita' di controllo sulle associazioni di promozione sociale e sulle organizzazioni di volontariato iscritte per verificare esistenza e permanenza dei requisiti di iscrizione nonche' modalita' con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla normativa di riferimento.

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 18 contiene le normative finanziaria.

L'articolo 19 prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, puo' emanare apposite direttive al fine di garantire uniformita' nell'interpretazione e nell'applicazione dei principi di cui alla presente legge.

Gli articoli 20 e 21 indicano le modificazioni a leggi regionali atte ad armonizzare le disposizioni vigenti con i contenuti del progetto di legge: fondamentale a proposito e' l'abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".

L'articolo 22 chiude il PDL con una normativa transitoria che si propone di garantire continuita' tra precedente e nuova gestione, facendo salve le iscrizioni risultanti negli abrogati Albi di cui alla L.R. 10/95, con la previsione di un generale atto ricognitivo che le attribuisca agli istituiti registri, e di un successivo controllo da parte delle Amministrazioni competenti in merito al possesso dei requisiti.

Le convenzioni in essere continuano ad avere efficacia fino a naturale scadenza: l'eventuale rinnovo deve avvenire secondo la nuova normativa.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1

Oggetto e finalita' della legge

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, con la presente legge detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile.

2. Con la presente legge, la Regione detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse.

Art. 2

Associazioni di promozione sociale

1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della n. 383 del 2000 per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:

- a)
all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- b)
allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- c)
alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- d)
alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- e)
allo sviluppo del turismo sociale;
- f)
al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

2. Ai fini della presente legge, non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della Legge n. 383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione.

3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di motivata necessità.

Art. 3

Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che prevede espressamente i seguenti requisiti:

- a)
la denominazione e la sede legale;
- b)
lo scopo;
- c)
l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d)
l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- e)
l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
- f)
l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale;
- g)

la democraticita' dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettivita' delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonche' l'effettivita' del rapporto associativo;

h)

i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;

i)

l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalita' di approvazione degli stessi da parte della base associativa;

j)

le modalita' di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilita' sociale.

TITOLO II

REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 4

Registri delle associazioni di promozione sociale

1. Sono istituiti i registri provinciali delle associazioni di promozione sociale che sostituiscono l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle associazioni di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10.

2. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative relative alla tenuta e alla gestione dei registri di cui al comma 1 del presente articolo, sono esercitate dalle Province che provvedono ad iscrivervi le associazioni che, avendo sede ed operando nel territorio provinciale rispondono ad una delle seguenti condizioni:

a)

avere ottenuto l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1 della Legge n. 383 del 2000;

b)

essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge nonche' essere costituite e svolgere effettivamente l'attivita' da almeno un anno.

3. L'iscrizione nei registri provinciali e' condizione necessaria per l'accesso alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla Legge n. 383 del 2000, dalla presente legge nonche' dalle diverse normative di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.

4. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge e' incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37.

Art. 5

Registri comunali

1. Al fine di perseguire le finalita' e i principi di cui alla presente legge, i Comuni possono prevedere l'istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale che hanno sede ed operano nel territorio comunale.

2. Nei registri di cui al comma 1 del presente articolo sono iscritte, a cura dell'Ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri provinciali che hanno sede ed operano nel territorio comunale, e su richiesta le associazioni che, non essendo iscritte su questi ultimi, sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali acquisiscono titolo a:

a)

accedere a contributi erogati dai Comuni titolari dei registri;

b)

accedere a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;

c)

accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprieta' dei medesimi Comuni, cosi' come previsto dal comma 3 dell'articolo 8;

d)

accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'articolo 15.

4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri comunali nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12.

Art. 6

Procedure per l'iscrizione,
cancellazione revisione

1. Le Province ed i Comuni, ciascuno relativamente ai propri ambiti di competenza, in attuazione del comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, con propri regolamenti disciplinano le modalita' di iscrizione, cancellazione revisione nel rispetto di criteri minimi di uniformita' delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.

TITOLO III

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 7

Forme di sostegno dell'associazionismo sociale

1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nei registri provinciali.

2. La Regione favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative dell'Unione Europea.

Art. 8

Fornitura di spazi e attrezzature

1. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 "Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11", la Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali.

2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:

a)

le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;

b)

l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

3. Gli Enti locali, gli Enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli Enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

Art. 9

Contributi economici
per il sostegno dell'associazionismo

1. La Regione favorisce e sostiene lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri provinciali, e a tal fine assegna contributi finanziari a titolo di concorso per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale, volti:

a)

alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e della evoluzione storica dell'associazionismo;

- b)
al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
- c)
alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
- d)
al potenziamento e alla qualificazione dei servizi.

2. La Regione assegna altresì contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti iscritte nei registri provinciali.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità per l'accesso ai contributi, le priorità per l'assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti.

Art. 10

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le associazioni iscritte nei registri provinciali nell'ambito della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3:

- a)
partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- b)
possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse.

2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della Legge n. 383 del 2000.

Art. 11

Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.

Art. 12

Convenzioni fra associazioni di promozione sociale e soggetti pubblici

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno 6 mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale di cui all'articolo 2.

2. Gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo debbono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni del territorio interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni debbono precisare almeno:

- a)
le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
- b)
le risorse umane, le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a) del presente comma, nonché le loro condizioni di utilizzazione;
- c)
la copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;

- d)
l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
- e)
le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione;
- f)
la durata, le cause e modalita' di risoluzione della convenzione.

4. Qualora le attivita' convenzionate riguardino interventi di aiuto alla persona, le risorse umane di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo devono possedere un'adeguata formazione specifica.

Art. 13

Criteri di priorita' per le convenzioni

1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 12, dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacita' operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:

- a)
l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto di convenzione;
- b)
il livello qualitativo adeguato all'attivita' convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
- c)
l'offerta di modalita' a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attivita' di pubblico interesse;
- d)
la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attivita';
- e)
il tipo e la qualita' della formazione curata dall'associazione;
- f)
la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
- g)
ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'Ente pubblico.

Art. 14

Osservatorio regionale

associazionismo di promozione sociale

1. E' istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della L.R. n. 3 del 1999.

2. La Giunta regionale con proprio atto provvedera' a determinare la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

- a)
analizzare le necessita' del territorio e le priorita' di intervento;
- b)
favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attivita' di promozione sociale di cui al comma 1 dell'articolo 2;
- c)
promuovere direttamente o in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attivita' di promozione sociale di cui al comma 1 dell'articolo 2;
- d)
formulare proposte operative in materia di promozione sociale.

4. La Regione, sentito l'Osservatorio, promuove ogni quattro anni la "Conferenza regionale della promozione sociale" cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.

Art. 15

Riduzione di tributi locali

1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del DLgs 25 febbraio 1995, n. 77, possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla presente legge.

Art. 16

Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi

1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i Lavori pubblici 2 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. I locali ove si svolge l'attività statutaria dell'associazione devono comunque rispondere ai requisiti richiesti dalla vigente normativa disciplinante la specifica attività esercitata.

3. La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli spazi.

Art. 17

Attività di controllo

1. Le Province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, l'Amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Oneri finanziari

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito di capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

Art. 19

Norme di indirizzo e coordinamento

1. Al fine di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può emanare apposite direttive.

Art. 20

Modificazioni di leggi regionali

1. Alla L.R. 22 agosto 1994, n. 37 "Norme in materia di promozione culturale" sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: §b) associazioni culturali e organizzazioni operanti anche in campo culturale;

b)

la lett. b) del comma 1 dell'articolo 5 è così sostituita: §b) progetti che in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui all'articolo 3, vengono presentati da associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale;

c)

il comma 3 dell'articolo 5 e' cosi' sostituito: §3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1, lett. b) devono essere iscritte rispettivamente nei registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri del volontariato.

2. Alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in materia di sport" sono apportare le seguenti modificazioni:

a)

il comma 4 dell'articolo 2 e' cosi' sostituito:

§4. Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, attraverso:

a) la concessione di contributi per attivita', iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale;

b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonche' per la diffusione ed il corretto esercizio delle attivita' sportive.

b)

il comma 1 dell'articolo 8 e' cosi' sostituito:

§1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad Enti locali, associazioni iscritte nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80% del tasso praticato dall'istituto bancario.

c)

il comma 1 dell'articolo 11 e' cosi' sostituito:

§1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attivita' organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative iscritte nei registri provinciali di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.

Art. 21

Abrogazione di leggi regionali

1. La L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo" e' abrogata.

2. Il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in materia di sport" e' abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e' abrogato.

4. L'articolo 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27 e' abrogato.

Art. 22

Norma transitoria

1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli Albi di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10, nonche' nell'Albo di cui all'articolo 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27.

2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli Albi di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza, provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri provinciali di cui alla presente legge i soggetti iscritti negli albi e nei registri di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' a completare i procedimenti di iscrizione di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine la Regione trasmette alle Province tutta la documentazione relativa alle domande di iscrizione ed alle iscrizioni effettuate sull'abrogato Albo regionale dell'associazionismo di cui alla Legge n. 10 del 1995.

4. Entro 120 giorni dall'adozione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3 del presente articolo, le Province, ciascuna nel proprio ambito di competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.

5. Le convenzioni tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dalla presente legge.